

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TRIBUTARIA**

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso n. 161/08 proposto da:

Agenzia delle Entrate

**- ricorrente -**

contro

TIZIA

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 185/4/06 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 2 novembre 2006;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo**

Con la impugnata sentenza n.185/44/06, depositata il 2 novembre 2006, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della prima decisione, annullava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata a TIZIA, erede di CAIO, a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo nei confronti del *de cuius*.

Secondo la CTR, invero, trattandosi di erede, la cartella si sarebbe espressa "*in forma criptica*", cosicché avrebbe dovuto invece procedersi alla notifica di "*un nuovo atto di accertamento*", poiché, in mancanza, vi sarebbe stata una "*assoluta violazione del diritto di difesa della contribuente*".

Contro la sentenza della CTR, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'intimata contribuente non si costituiva.

**Motivi della decisione**

Col PRIMO motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza ai sensi dell'art.360 cpc, comma 1, n.3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art.25, come sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, art.11, deducendo che, avendo l'Ufficio rispettato le anzidette disposizioni, disciplinanti forma e contenuto della cartella di pagamento, questa era da ritenersi sufficientemente motivata *"con l'indicazione dell'iscrizione a ruolo e dell'importo dovuto"*, cosicché la CTR non poteva statuire l'annullamento dell'atto per *"lesione del diritto di difesa"* e a niente rilevando che *"originario titolare del rapporto"* tributario fosse stato il *de cuius*.

Veniva quindi formulato il quesito, *"se violi il diritto di difesa del contribuente la cartella esattoriale il cui modello rispetti i requisiti fissati dal D.P.R. n.602 del 1973, art.25, come modificato dal D.Lgs. n.46 del 1999, art.11, e se, pertanto, sia legittima la cartella stessa qualora riporti, come nella fattispecie, il nominativo del contribuente quale erede, la dettagliata descrizione degli importi e del tipo d'imposte, la loro debenza a titolo definitivo a seguito di una decisione della CTC, senza riportarne gli estremi, il numero di ruolo e la data di esecutività, nonché il riferimento delle somme dovute alla domanda di condono del novembre 1977 presentata dal de cuius"*.

Il motivo è fondato, giacché la circostanza che la cartella di pagamento sia stata notificata all'erede dell'originario contribuente, non ne fa venir meno la legittimità, quando emessa in conformità del D.P.R. n.602 del 1973, art.25, come sostituito dal D.Lgs. n.46, art.11, del 1999, poiché, secondo costante orientamento di questa Corte, a soddisfare la garanzia difensiva, è sufficiente che l'atto richiami l'iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l'accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione (Cass. sez. Trib. n.27140 del 2011; Cass. sez. Trib.n.11466 del 2011).

2. Il SECONDO motivo di ricorso, pertanto, rimane assorbito.

3. Non essendovi altri fatti da accertare, la controversia, ai sensi dell'art.384 cpc, comma 2, deve esser decisa nel merito col rigetto del ricorso avverso l'impugnato impositivo.

4. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei gradi di merito, mentre le spese del presente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

## PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento

compensa integralmente le spese del merito, condanna la contribuente TIZIA a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013